

Legge federale concernente adeguamenti procedurali alla nuova Costituzione federale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale sulla procedura amministrativa²

Art. 72 lett. d

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le decisioni:
d. delle ultime istanze cantionali.

Art. 73

Abrogato

Art. 79 cpv. 1

¹ Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all'Assemblea federale se una legge federale lo prevede.

2. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria³

Art. 87

Ricorso contro
decisioni pregiudiziali e incidentali

¹ Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza notificate separatamente dal merito. Tali decisioni non possono più essere impugnate successivamente.

¹ FF 1999 6784

² RS 172.021

³ RS 173.110; RU 1999 ...

² Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile.

³ Se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale.

Art. 100 cpv. 1 lett. d n. 5 (nuovo)

¹ Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

- d. in materia di difesa nazionale, militare o civile, nonché di servizio civile:
 - 5. le decisioni concernenti la gratuità dell'equipaggiamento dei militari.

Art. 102 lett. c

Abrogata

Art. 154

Eccezioni in materia di contestazioni di diritto pubblico

In contestazioni di diritto pubblico, il Tribunale federale può prescindere, per motivi particolari ed eccezionalmente, dalla tassa di giustizia e dalle spese ripetibili, quando non si tratta di un procedimento civile né esiste un interesse pecuniario.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.